



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>1906</u>
Del	<u>31 DIC. 2020</u>

OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2020 NEL PROFILO DI DIRIGENTE PSICOLOGO.

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### PREMESSO CHE

- nel corso del mese di dicembre 2020, giungono a scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Psicologi, analiticamente indicati nel prospetto n. 1, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- la Direzione Strategica aziendale, informata per tempo di tale scadenza, ha autorizzato il mantenimento in servizio di tali Dirigenti Psicologi, in quanto la mancata proroga e/o copertura dei suddetti posti a tempo determinato provocherebbe inevitabilmente una sospensione o una riduzione del servizio presso la struttura aziendale con grave pregiudizio per i LEA, la salute dei cittadini e con la più grave conseguenza possibile dell'interruzione di pubblico servizio;
- la stessa Direzione Strategica Aziendale, nelle more nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per n. 8 posti di Dirigente Psicologo indetto con deliberazione n. 874/CS del 07/05/2018, nell'ambito delle suddette interlocuzioni e vista l'emergenza COVID19, ha ritenuto che allo stato l'organizzazione dei servizi sanitari necessita della costante presenza di dirigenti psicologi e, pertanto, ha ritenuto di prorogare di dodici mesi tutti i contratti di lavoro a tempo determinato del suddetto personale dirigenziale, non essendo pervenuta, agli atti, alcuna richiesta contraria in merito da parte dei Direttori/Dirigenti responsabili assegnatari di tale personale;

#### LETTI:

- il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 [G.U. 17/3/2020 n. 70] "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge con L. 24/4/2020 n. 27 [G.U. 29/4/2020 n. 110];
- il Decreto Legge 25/3/2020 n. 19 [G.U. 25/3/2020 n. 79] "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 [in G.U. 23/05/2020, n. 132];

- il Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34 [G.U. 19/5/2020 n. 128] convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto Legge 14/8/2020 n. 104 [G.U. 14/8/2020 n. 203] recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

**CONSIDERATO** che in virtù delle predette fonti normative è stato consentito agli Enti del S.S.N. di potenziare il Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricorrendo ad un reclutamento straordinario sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” [G.U. Serie Generale n. 26 del 01-02-2020];

**VISTO** il quadro contrattuale e normativo vigente in materia di vincoli di finanza pubblica in tema di assunzioni a tempo determinato ed in particolare:

- l'art. 108 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, che trova applicazione nei confronti di tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, il quale prevede che: “1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs.n.165/2001 e, dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Le Aziende ed Enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non può superare i trentasei mesi (...)”;
- il D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012, che ha escluso dal campo di applicazione il D.Lgs. 368/2001 e, segnatamente, dai limiti numerici e temporali ivi previsti, i contratti a tempo determinato del personale sanitario, anche dirigente, del SSN, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dato atto che tale esclusione è stata trasfusa, dunque, nell'art. 29 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.”;
- il D.Lgs. n. 161 del 30/10/2014 che all'art. 14 ha dettato nuove disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.;
- l'art. 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che dispone, a decorrere dall'anno 2011, che le Aziende Sanitarie possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. 5403/2020, acquisita agli atti al n. 164727/20, il Dipartimento regionale per la promozione della salute, rappresentava che le assunzioni, anche a tempo determinato, di personale delle professioni sanitarie disposte ai sensi della normativa emergenziale ed in particolare, dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a), del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, qualora necessario, possono avvenire in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020, il quale ribadisce tale possibilità di deroga, nelle more che l'Ente regionale ripartisca le risorse aggiuntive stanziare;

**RILEVATO**, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla proroga degli incarichi indicati in oggetto;

**RILEVATO**, altresì, che la proroga dei contratti a tempo determinato dei dipendenti riportati nel prospetto non produce nuovi ulteriori costi sul bilancio dell'esercizio in corso essendo gli stessi già sostenuti;

**ACCERTATO** che le proroghe de quo rientrano nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.) della ASL BA - triennio 2019-2021, approvato dalla Regione Puglia con D.G.R: n. 1886 del 30/11/2020;

L'Istruttore	Giuseppe FIORE	
Il Dirigente Amministrativo AGRU	Lorenzo FRUSCIO	
Il Dirigente Area Gestione Risorse Umane	Rodolfo MINERVINI	

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

**Di procedere**, per quanto esposto in premessa, alla proroga, per la durata di dodici mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Psicologi, in scadenza nel corso di dicembre 2020, analiticamente indicati nel prospetto n. 1, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale

**Di precisare** che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto tempo determinato, salvo che il personale interessato non abbia maturato il requisito per la stabilizzazione, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, per:

- intervenuta copertura del posto vacante a seguito di completamento della procedura concorsuale;
- cause dovute a norme di contenimenti di spesa per il tempo determinato, piano operativo della Regione Puglia, riorganizzazione, riconversione e/o riduzioni o soppressioni delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali;
- norme nazionali e/o regionali che non consentano la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

**Di dare atto** che il costo del presente provvedimento sarà imputato al Bilancio anno 2021.

**Di dare mandato** al competente ufficio dell'Area Gestione Risorse umane di procedere alla sottoscrizione delle relative proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

**Di dare atto** che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.



PROSPETTO I)

ALLA DELIBERAZIONE **1906** DEL **31 DIC. 2020**

DIRIGENTE PSICOLOGO

N°	COGNOME	NOME	ASSUNZIONE	CESSAZIONE	PROROGA
1	NOCERA	GABRIELLA	16/dic/2019	15/dic/2020	15/12/2021
2	ZOTTI	ANTONELLA	16/dic/2019	15/dic/2020	15/12/2021



Parere del Direttore Amministrativo  ..... Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario  ..... Silvana Fornelli
--	---

  
 Il Segretario

  
 Il Direttore Generale  
 Antonio Sanguedolce


<b>Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2020</b>	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
.....	
.....	
[rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata]	
Il Funzionario	Il Dirigente di Area
.....	.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. **0163**  
 .....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA  
 in data **3.1.2020** .....

Bari: **3.1.2020** .....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. ....  
 del ..... è stata/ non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti  
 di competenza.